

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

COMMISSIONI RIUNITE

2^a (Giustizia)

e

9^a (Agricoltura)

4° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 1971

Presidenza del Presidente della 9^a Commissione **ROSSI DORIA**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione congiunta e approvazione in un testo unificato (1):

« Norme integrative della legge 15 febbraio 1958, n. 74, per la regolamentazione dei canoni e per l'affranco di livelli veneti » (755) (D'iniziativa dei senatori Pegoraro ed altri);

« Norme integrative alla legge 15 febbraio 1958, n. 74, sui livelli veneti e modifiche all'articolo 969 del Codice civile » (989) (D'iniziativa dei senatori De Marzi ed altri):

PRESIDENTE	Pag. 42, 43, 45 e <i>passim</i>
CARRARO	46, 47
FENOALTEA	45
FINIZZI	43, 45, 46 e <i>passim</i>
PEGORARO	43

SERRA	Pag. 46
TIBERI, <i>relatore alle Commissioni riunite</i>	42, 45
TROPEANO	45

(1) Il testo approvato ha assunto il seguente titolo: « Norme integrative ed interpretative della legge 15 febbraio 1958, n. 74, sui livelli veneti ».

La seduta ha inizio alle ore 17,15.

Sono presenti, per la 2^a Commissione, i senatori Cassiani, Cerami, Coppola, Dal Falco, Fenoaltea, Filetti, Finizzi, Maris, Montini, Petrone, Serra, Tomassini e Tropeano.

A norma dell'articolo 31, secondo comma, del Regolamento, i senatori Bardi, Follieri, Lugnano, Salari, Tedesco Giglia e Terracini sono sostituiti rispettivamente dai senatori De Matteis, Niccoli, Sotgiu, Dalvit, Sema e Salati.

Sono presenti, per la 9^a Commissione, i senatori Cagnasso, Cuccu, Del Pace, Mazzoli, Pegoraro, Rossi Doria e Tiberi.

A norma dell'articolo 31, secondo comma, del Regolamento, i senatori Benedetti, Chiarononte, Cipolla, Colombi, Compagnoni e Marcora sono sostituiti rispettivamente dai senatori Guanti, Pirastu, Vignola, Aimoni, Catalano e Baldini.

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'agricoltura e le foreste Silvestri e per il lavoro e la previdenza sociale De Marzi.

T O M A S S I N I, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione congiunta e approvazione, in un testo unificato, dei disegni di legge:

« **Norme integrative della legge 15 febbraio 1958, n. 74, per la regolamentazione dei canoni e per l'affranco dei livelli veneti** » (755), d'iniziativa dei senatori Pegoraro ed altri;

« **Norme integrative alla legge 15 febbraio 1958, n. 74, sui livelli veneti e modifiche all'articolo 969 del Codice civile** » (989), d'iniziativa dei senatori De Marzi ed altri

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Norme integrative della legge 15 febbraio 1958, n. 74, per la regolamentazione dei canoni e per l'affranco dei livelli veneti », d'iniziativa dei senatori Pegoraro, Di Prisco, Gianquinto e Bonatti; e « Norme integrative alla legge 15 febbraio 1958, n. 74, sui livelli veneti e modifiche all'articolo 969 del Codice civile », d'iniziativa dei senatori De Marzi, Coppola, Carraro e Treu.

Data l'identità della materia dei due disegni di legge, propongo che la discussione generale avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Comunico alle Commissioni che la Sottocommissione incaricata dell'esame preliminare dei due provvedimenti ha proceduto

alla stesura di un testo unificato, sul quale si svolgerà la nostra discussione.

Prego il senatore Tiberi di riferire alle Commissioni.

T I B E R I, relatore alle Commissioni riunite. Come ha ricordato il Presidente, le Commissioni sono chiamate a pronunciarsi su un testo elaborato da un'apposita Sottocommissione, la quale ha trasfuso in esso le norme dei due disegni di legge originali.

Il problema dei livelli ha origini molto lontane nel tempo e crea situazioni piuttosto difficili in larghe parti del Paese. Non credo che il relatore debba diffondersi molto sulla natura e sulle origini di questi rapporti; sarà sufficiente ricordare che l'unico precedente legislativo in materia è rappresentato dalla legge 15 febbraio 1958, n. 74, la quale ha indubbiamente prodotto benefici effetti, soprattutto perchè ha ridotto i canoni livellari. Bisogna però aggiungere che quella legge non ha affatto favorito l'affrancazione, finendo anzi per complicare molte situazioni. Il problema oggi più grave è quello della complessità delle procedure di trascrizione. Per dare un'idea dell'andamento delle cose, basterà ricordare l'esempio contenuto nella relazione al disegno di legge De Marzi: nel comune di Saletto, in provincia di Padova, vi è, alla partita n. 6412, un livello con 81 centesimi di canone e un capitale di affrancazione pari a lire 16,20. Ebbene, la sola tassa di registro necessaria per l'affrancazione supera le cinquemila lire.

Questa è la ragione fondamentale per cui il più delle volte i proprietari si disinteressano completamente della sorte di questi terreni e questo l'ostacolo che il provvedimento in esame intende eliminare in maniera radicale.

Sul contenuto degli articoli non credo di dover dire nulla. Sono estremamente chiari e mi limiterò a sottolineare l'opportunità di introdurre, all'articolo 2, un emendamento che sarà presentato dal senatore Finizzi, il quale ritiene opportuno eliminare il riferimento alla prescrizione.

Rimango naturalmente a disposizione dei colleghi per ogni chiarimento che intendano chiedere e propongo senz'altro alle Commis-

sioni di approvare i disegni di legge in esame nel testo unificato elaborato dalla Sottocommissione.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

F I N I Z Z I . Sostanzialmente concordo con il contenuto del disegno di legge unificato. Ritengo però che nel testo non si esprima con esattezza il proposito legislativo. Si afferma infatti all'articolo 1 che i diritti sui livelli sono convertiti, *ex lege*, in diritti di credito, creando perplessità e incertezze in ordine alle modalità e ai tempi di tale trasformazione. Di conseguenza la legge, entrando in vigore, tramuta il diritto al canone in un mero diritto di credito. Ora, non si riesce a capire come possa rimanere il diritto al canone, sia pure con la volontà degli attuali utilisti, se non viene precisato in quale periodo va dichiarato. Il diritto di credito infatti non è un diritto perpetuo, ma un diritto limitato nel tempo, per cui occorre precisare entro quale periodo il debito va assolto, perchè, altrimenti, costringeremmo le parti a dover adire all'autorità giudiziaria perchè il giudice stabilisca un termine. Ciò che poi si risolverebbe a scapito degli utilisti.

Anche la formulazione dell'articolo 4 lascia a desiderare, perchè non stabilisce alcuna modalità su come il conservatore dei registri immobiliari debba procedere.

In conclusione, se vogliamo dare alla legge una portata chiara, perchè raggiunga con speditezza le finalità che si propone, dobbiamo rivedere il testo, unicamente in questo senso, senza scalfirne minimamente la validità.

P E G O R A R O . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, desidero anzitutto attirare l'attenzione dei senatori componenti le Commissioni giustizia ed agricoltura sull'obiettivo che si propongono di raggiungere sia il disegno di legge n. 755 dei senatori Pegoraro ed altri, sia il disegno di legge n. 989 dei senatori De Marzi ed altri. Si tratta di stabilire norme integrative alla legge 15 febbraio 1958, n. 74, che riguarda la regolamentazione dei canoni dei livelli veneti.

Il testo unificato approvato dalla Sottocommissione risponde in pieno al compito di liberare definitivamente le campagne venete da vecchi residui feudali quali sono appunto i livelli.

Il relatore collega Tiberi ha già detto in modo chiaro e completo degli scopi che ci proponiamo di raggiungere: desidero aggiungere solo poche succinte considerazioni. La legge n. 74 del 1958 ha avuto un'ampia applicazione in tutte le provincie del Veneto. Sono stati determinati in modo certo e semplice i nuovi canoni. Il meccanismo adottato dalla legge, canone eguale tre volte il reddito dominicale, si è dimostrato efficientissimo. Si è così posto fine ad una situazione di secolare ingiustizia determinata appunto dagli onerosissimi e sperequatissimi canoni livellari.

Questa che io ho definito secolare ingiustizia si è determinata nel Veneto a causa del susseguirsi di legislazioni le più diverse; la legislazione della Repubblica Veneta; la legislazione austriaca; la legislazione italiana. Eravamo arrivati al punto che su poche centinaia di metri quadri di terreno gravavano livelli dell'ammontare di trenta o quarantamila lire che in origine si riferivano a fondi enormemente più vasti e che a causa dell'indivisibilità del canone nel corso dei secoli a seguito di successioni ereditarie hanno finito per gravare su piccolissime porzioni di terreno.

È una situazione questa che si riscontra soltanto nel Veneto. Ricordo ai colleghi che già nel 1958, con la ricordata legge n. 74, il legislatore ha tenuto conto della particolarità dei livelli veneti, particolarità che è ampiamente riconosciuta da storici e studiosi delle più svariate discipline. Il prof. Vincenzo Simoncelli, ad esempio, a pag. 240 del suo volume che tratta dell'enfiteusi, a proposito dei livelli veneti così si esprime: « Va notato un fatto singolare per Venezia. Qui si distinguono due forme di livelli, l'una era la vera e propria enfiteusi, l'altra consisteva nel dar denaro sopra un fondo fruttante con l'obbligo di corrispondere un tanto per cento ». Rileva ancora il Ferro, altro noto studioso, che quando il territorio della Repubblica consisteva in sole paludi, queste si affittavano a privati per tempi lunghissimi.

mi e per pensioni leggerissime, e su di esse i privati costituivano debiti verso la Chiesa sotto forme di livelli.

Queste particolarità dei livelli veneti sono state riconosciute dalla Corte costituzionale, che ha respinto eccezioni sollevate subito dopo l'approvazione della legge n. 74 del 1958 da parte direttaria.

Come ho già ricordato, la legge del 1958 ha avuto ampia applicazione e ha facilitato enormemente gli affranchi. Nel corso della sua applicazione sono tuttavia insorti degli ostacoli non previsti e non prevedibili all'epoca dell'approvazione della predetta legge. È il caso di un fondo di diretto dominio di più direttari: se uno di essi risiede all'estero, come spesso accade, ciò rende quasi sempre impossibile l'affranco, poichè per poterlo realizzare sarebbe necessario un lungo viaggio da parte del direttario residente all'estero oppure la messa in atto dell'istituto della procura con spese assai più elevate dello stesso capitale d'affranco.

È il caso di quei direttari che trascurano di esigere i canoni o che per vari motivi si rendono irreperibili e non consenzienti all'atto di realizzare l'affranco. Con la riduzione dei canoni, operata dalla più volte citata legge del 1958, è stata smantellata tutta una struttura formata da esattori di canoni molto fiorente prima della legge nelle provincie venete. Tutto ciò ha provocato inconvenienti di vario genere. I direttari trascurano di esigere i canoni più esigui e così a distanza di tempo gli utilisti ignorano chi sia il direttario con conseguenti difficoltà per l'affranco. Questa situazione diventa particolarmente grave in caso di esproprio per pubblica utilità di terreni livellati in quanto l'utilista per poter riscuotere l'indennizzo deve affrancare il livello gravante sul fondo.

A causa sempre dell'esiguità del canone molti direttari preferiscono, molto spesso, trascurare i loro obblighi nelle denunce di successione, con ritardi ed incertezze nei trasferimenti immobiliari.

La legge che ci accingiamo ad approvare ha, quindi, lo scopo di eliminare anche i residui ostacoli che ancora si frappongono alla liberazione di tutti i terreni e fabbricati del Veneto da vincoli anacronistici, oggi cer-

tamente in contrasto con la Costituzione repubblicana.

Il testo approvato all'unanimità dalla Sottocommissione risponde pienamente a questa esigenza in quanto:

Art. 1. — Stabilisce che i diritti dei concedenti o direttari relativi ai rapporti regolati dalla legge del 1958 sono convertiti in diritti di credito; in questo modo si semplificano enormemente le procedure di affranco.

Art. 2. — Stabilisce che i direttari divengono creditori degli attuali proprietari utilisti di una somma corrispondente al capitale di affranco, cioè a venti annualità, credito che si prescrive in un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3. — I proprietari utilisti che non intendono assumere tale debito debbono prestarsi all'atto di ricognizione e in questo caso i successivi rapporti saranno regolati dalle disposizioni sull'enfiteusi.

Art. 4. — Stabilisce che gli uffici catastali e dei registri immobiliari cancelleranno, dopo due anni dall'entrata in vigore della legge, ogni intestazione riguardante i livelli, salvo il caso in cui il livellario non abbia inteso assumere il debito delle venti annualità e abbia preferito l'atto di ricognizione.

Art. 5. — Stabilisce che il disposto della legge del 1958 si applica anche quando i fondi da affrancare sono iscritti nel catasto fabbricati stabilendo che per la determinazione del canone massimo e del capitale di affranco al posto del reddito dominicale si prende la rendita risultante dai registri catastali.

Art. 6. — Stabilisce l'abrogazione del penultimo comma dell'articolo 16 della legge n. 607 del 22 luglio 1966, allo scopo di evitare possibili confusioni, dato che la procedura per l'affranco messa in atto dalla legge per i livelli veneti si è dimostrata nel complesso, salvo gli inconvenienti denunciati, assai pratica e vantaggiosa.

Per tutte queste considerazioni e tenendo conto del vastissimo schieramento che si è determinato a favore del testo unificato contiamo, onorevoli colleghi, in una rapidissima approvazione del disegno di legge.

F E N O A L T E A . All'articolo 3 sono citati l'articolo 957 e seguenti del Codice civile in materia di enfiteusi. Un paio di anni fa abbiamo approvato una legge largamente modificativa del regime giuridico dell'enfiteusi e ho l'impressione che tale legge abbia rapporti con questi articoli, per cui proporrei di aggiungere alla fine dell'articolo 3 le parole « e successive modificazioni in materia ».

Non sono poi del tutto convinto dell'emendamento proposto dal senatore Finizzi, in ordine all'opportunità di stabilire una scadenza.

F I N I Z Z I . Il nostro sistema giuridico stabilisce che, nel caso in cui non risulti un termine, le parti hanno diritto di adire l'Autorità giudiziaria perchè il termine venga fissato.

In questo modo, noi rischiamo di costringere le parti interessate ad adire l'autorità giudiziaria al fine di stabilire il termine di pagamento, particolarmente nel caso in questione, dove si trasforma un rapporto reale in un rapporto personale di credito. Il disegno di legge non prevede un rapporto persistente, poichè, pagato il credito, si esaurisce il rapporto: scaduto il periodo di un anno, il debito si prescrive dopo dieci anni. Se vi sembra eccessiva la prescrizione ordinaria, stabiliamo un diverso periodo di prescrizione, che magari si scosti dalla norma di legge vigente. Se inoltre in questo caso la trasformazione opera *ex lege*, come può l'utilista, se lo desidera, dire che non vuole affrancare? È un'ipotesi che dobbiamo prevedere.

T I B E R I , *relatore alle Commissioni riunite.* In linea di principio, sono favorevole a rendere il più aderente possibile alla realtà la regolamentazione di questi rapporti. Mi riservo comunque di esprimere il mio parere definitivo sugli emendamenti che saranno in concreto presentati.

T R O P E A N O . Anch'io sono d'accordo nell'introdurre emendamenti che, pur non incidendo sulla sostanza del testo, lo rendano più aderente alla realtà delle cose; ritengo però che, proprio per rimanere in questo spirito, nel momento stesso in cui si stabilisce un termine per l'estinzione del credito si debba anche introdurre un termine di prescrizione. Potremmo quindi dire: « Il credito dev'essere estinto entro un anno e si prescrive entro i due anni successivi ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli del testo unificato proposto dalla Sottocommissione. Ne do lettura.

Art. 1.

I diritti dei concedenti o direttari relativi ai rapporti regolati dalla legge 15 febbraio 1958, n. 74, nonchè quelli dei proprietari di fondi concessi in locazione perpetua sono convertiti nel diritto di credito di cui all'articolo 2 della presente legge e salvo quanto disposto dal successivo articolo 3.

Sono parimenti convertiti nel diritto di credito di cui all'articolo 2 della presente legge e salvo il disposto del successivo articolo 3 i canoni sinora dovuti dai proprietari di fondi situati nelle province venete a titolo di decime, quartesi e locazioni perpetue.

(È approvato).

Art. 2.

I titolari dei diritti di cui all'articolo precedente divengono creditori degli attuali proprietari utilisti di una somma corrispondente a venti volte il canone annuo che, ai sensi delle vigenti leggi, sia dovuto per l'anno 1970. Il credito si prescrive in un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

È stato presentato dai senatori Finizzi e Tropeano un emendamento inteso a sostituire le parole: « Il credito si prescrive in un anno dall'entrata in vigore della presente legge » con le altre: « Il credito deve essere estinto entro un anno dall'entrata in vigore

della presente legge e si prescrive nei due anni successivi ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 3.

I proprietari utilisti che non intendono assumere il debito di cui all'articolo precedente debbono prestarsi all'atto di ricognizione di cui all'articolo 969 del codice civile. In tal caso i diritti indicati nell'articolo 1 sono regolati dalle disposizioni sull'enfiteusi contenute negli articoli 957 e seguenti del codice civile.

È stato presentato dal senatore Fenoaltea un emendamento inteso ad aggiungere, dopo le parole « articoli 957 e seguenti del codice civile », le altre: « e successive disposizioni in materia ».

F I N I Z Z I . A questo punto si rende necessario — a mio avviso — ricordare questo articolo con l'articolo 1, nel quale abbiamo previsto che il diritto reale si trasforma in diritto di credito. Nell'articolo 3, invece, si dà all'utilista la facoltà di non pagare: possiamo lasciare senz'altro questa facoltà, ma dobbiamo in qualche modo legalizzarla. Dobbiamo, in altre parole, introdurre un termine che escluda l'automaticità dell'efficacia della legge. Non so come si possa ottenere in pratica questo risultato, visto che dovremmo apportare una modifica all'articolo 1, che abbiamo già approvato.

S E R R A . Credo che sia sufficiente la riserva contenuta nell'articolo 1, laddove si dice « salvo quanto disposto dal successivo articolo 3 ». Non mi sembra vi sia altro da aggiungere.

C A R R A R O . Credo di capire quanto sostiene il senatore Finizzi. Vi è il problema di stabilire il tempo entro il quale

esiste una specie di pendenza tra diritto reale e diritto di obbligazione, ed occorre che entro tale termine la situazione si risolva. Proporrei che si specificasse che coloro che non intendono assumersi il debito devono darne comunicazione alla controparte entro un anno dall'entrata in vigore della legge, cioè entro quell'anno in cui dovrebbero pagare.

F I N I Z Z I . Per assecondare le finalità della legge non mi limiterei a questo, perchè nulla esclude che dopo tre anni l'utilista avverta l'opportunità di rivalersi avvalendosi di questa legge.

C A R R A R O . Non potrebbe più, in quanto dovrebbe avvalersi delle norme che regolano l'enfiteusi.

F I N I Z Z I . Non dobbiamo precludergli la possibilità di avvalersi delle norme di questa legge.

C A R R A R O . Desidero osservare che questa legge ha valore per la trasformazione legislativa dei diritti degli utilisti in diritti di credito. Per quanto riguarda poi la liberazione del fondo dal livello, il discorso non muta, perchè l'innovazione del provvedimento non sta nella quantificazione del canone, ma nella possibilità di arrivare automaticamente alla sua capitalizzazione.

Credo che all'articolo 3 occorra precisare che i proprietari utilisti che non intendono assumere il debito di cui all'articolo precedente debbono darne notizia alla controparte e prestarsi, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, all'atto ricognitivo, perchè diversamente gli uffici catastali non possono provvedere alla cancellazione. Ne faccio oggetto di due emendamenti.

F I N I Z Z I . Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Non facendosi osservazioni metto ai voti l'emendamento testè enunciato dal senatore Carraro, inteso ad aggiungere dopo le parole « articolo prece-

dente debbono » le altre: « darne notizia alla controparte e ».

(È approvato).

Metto ai voti l'altro emendamento proposto dal senatore Carraro inteso ad aggiungere dopo la parola: « prestarsi » le altre: « entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo del senatore Fenoaltea di cui ho dato poc'anzi lettura.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 3, che, in seguito agli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

« I proprietari utilisti che non intendono assumere il debito di cui all'articolo precedente debbono darne notizia alla controparte e prestarsi, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, all'atto di ricognizione di cui all'articolo 969 del codice civile. In tal caso i diritti indicati nell'articolo 1 sono regolati dalle disposizioni sull'enfiteusi contenute negli articoli 957 e seguenti del codice civile e successive disposizioni in materia ».

(È approvato).

Art. 4.

Gli uffici catastali e quelli dei registri immobiliari cancelleranno, dopo due anni dall'entrata in vigore della presente legge, ogni intestazione riguardante i diritti di cui all'articolo 1, salvo che non sia prodotto l'atto di ricognizione di cui all'articolo 3. Le trascrizioni dei diritti di cui all'articolo 1 si intendono cancellate dopo due anni dall'entrata in vigore della presente legge salvo che non sia prodotto l'atto di ricognizione di cui all'articolo 3.

CARRARO. Desidero osservare che vi è una certa contraddittorietà tra la prima e la seconda parte dell'articolo 4, perchè

sembra che gli uffici catastali e dei registri immobiliari debbano procedere alla cancellazione dei diritti di cui all'articolo 1 entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge. Con tale formula si voleva esprimere il concetto che, se la cancellazione materialmente non è stata operata, giuridicamente è come se fosse avvenuta.

Poichè vi è l'eventualità che taluni di questi diritti rimangano in vita, data la difficoltà di reperire nei registri immobiliari tutte le trascrizioni fatte in ordine a questi diritti reali, preferirei, lasciando l'obbligo della cancellazione, aggiungere che i certificati rilasciati dagli uffici immobiliari devono far menzione della trascrizione.

F I N I Z Z I. A mio avviso, se introducissimo all'articolo 4 delle modifiche nel senso proposto dal senatore Carraro, risulterebbe una contraddizione fra i due termini di tempo: infatti, viene stabilito che il conduttore ha bisogno di tre anni per dare evasione alla pratica e per accertare quali condizioni sono state fatte; e poi si stabilisce che, trascorso un anno, viene rilasciato un certificato con un'annotazione di estinzione di vendita.

CARRARO. Proporrei di mantenere l'attuale testo dell'articolo 4, con alcune semplici modifiche: nel primo periodo, sostituire le parole « dopo due anni » con le altre: « entro tre anni »; nel secondo periodo aggiungere la parola « comunque » dopo le parole: « si intendono » e sostituire alle parole: « dopo due anni » le altre: « dopo tre anni ».

PRESIDENTE. Metto ai voti gli emendamenti all'articolo 4 proposti dal senatore Carraro.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 4, che, in seguito agli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

« Gli uffici catastali e quelli dei registri immobiliari cancelleranno, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ogni intestazione riguardante i diritti di cui

all'articolo 1, salvo che non sia prodotto l'atto di ricognizione di cui all'articolo 3. Le trascrizioni dei diritti di cui all'articolo 1 si intendono comunque cancellate dopo tre anni dall'entrata in vigore della presente legge salvo che non sia prodotto l'atto di ricognizione di cui all'articolo 3 ».

(È approvato).

Art. 5.

L'articolo 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 74, è applicabile anche quando i fondi da affrancare sono iscritti nel catasto fabbricati, sostituendosi, in tal caso, per la determinazione del canone massimo e del capitale d'affranco, al triplo del reddito dominicale, la rendita risultante dai registri catastali senza alcuna maggiorazione.

(È approvato).

Art. 6.

È abrogato il penultimo comma dell'articolo 13 della legge 22 luglio 1966, n. 607.

(È approvato).

Il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così formulato: « Norme integrative ed interpretative della legge 15 febbraio 1958, n. 74, sui livelli veneti ».

Poichè non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 18.